ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/646/CEE RELATIVA AL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'ACCESSO ALL'ATTIVITA' DEGLI ENTI CREDITIZI E IL SUO ESERCIZIO E

Art. 29

Provvedimenti straordinari riguardanti enti creditizi autorizzati in Italia

La Banca d'Italia puo' imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali nei confronti di enti creditizi autorizzati in Italia, per violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie, per irregolarita' di gestione, ovvero, nel caso di succursali di enti creditizi extracomunitari, anche per insufficienza di fondi.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1993, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 89/646/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio e
Estremi	Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481
Capo	V — Amministrazione straordinaria e altri provvedimenti straordinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-481-1992/art-29-provvedimenti-straordinari-riguardanti-enti-creditizi-autorizzati-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it